

Comune di Ossimo (BS)

IL REVISORE DEI CONTI

Parere del 30.12.2016

Oggetto: *Parere sulla delibera di giunta comunale inerente il contratto collettivo decentrato integrativo - determinazione Fondo risorse decentrate l'anno 2016*

Il sottoscritto dr Ianni Roberto nominato con delibera dell'organo consiliare n.83 del 6/9/2016

premessi

- che l'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015 ha riproposto, con modifiche, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010 stabilendo il 2015 come anno base di riferimento in luogo del 2010 e che le risorse destinate alla contrattazione integrativa devono ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31.12.2016;
- che la quota parte delle risorse stabili, se non interamente utilizzata, può integrare la parte variabile e quindi finanziare tutti gli istituti del trattamento accessorio, mentre è invece vietato il contrario;
che è fatto divieto di deliberare ed erogare risorse aggiuntive nel caso di mancato rispetto del patto interno di stabilità e di mancato rispetto delle norme di contenimento delle spese del personale;
- che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria devono essere compilate in ossequio alle istruzioni emanate dal ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- con circolare nr. 25 del 19/7/2012;
- che il contratto decentrato deve essere trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria generale dello Stato;
- che deve essere trasmesso all'Aran ed al CNEL, in via telematica entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale di previsione;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1 aprile 1999 all'art.15 "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" comma 2 afferma che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza";
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1 aprile 1999 all'art.15 "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" comma 5 sancisce che "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93(27), valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

- che gli obiettivi devono essere definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa ([art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009](#));

visti

- il CCDI comprensivo dell'utilizzo delle risorse stabili e delle risorse variabili;
- l'attestazione del Responsabile del servizio economico finanziario del 30.12.2016 dalla quale risulta che non vi è stata riduzione del personale in servizio e di conseguenza il fondo non è stato complessivamente riproporzionato e rideterminato;

preso atto

- che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2016 sono state determinate dalla Responsabile del Servizio amministrativo con atto n. 68 del 30.12.2016;
- che il revisore raccomanda che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009);
- che l'Ente dovrà provvedere a trasmettere all'Aran ed al CNEL, in via telematica entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale di previsione;
- che ai sensi dell'art. 67 del D.L. 112/2008 tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 entro il 31 maggio di ogni anno hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

esprime

parere FAVOREVOLE alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione del Fondo risorse decentrate, invitando l'Ente a continuare a monitorare il contenimento della spesa del personale nei limiti consentiti.

Ossimo, 30 dicembre 2016

L'organo di revisione



Dott. Roberto Ianni